



IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA

Il GOP d.ssa Francescaromana Puglisi, esaminati gli atti del procedimento iscritto al
N. 2963/25 del Registro Generale

TRA

██████████ (C.F. ██████████) cod. CUI ██████████ - id
VESTANET ██████████ che reitera ██████████, nato il ██████████
Nigeria, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Vicari giusta procura in atti;

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., C.F. 97149560589,
domiciliato presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CATANIA,
via Don Luigi Sturzo 142;

RESISTENTE CONTUMACE

e con l'intervento del **Pubblico Ministero**;

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso tempestivamente depositato il 04/08/2025, ██████████
nato il ██████████ (Nigeria), proponeva, ai sensi degli artt. 35 e 35 bis
del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, impugnazione avverso il provvedimento ID Rif. n.
██████████ emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della
Protezione Internazionale di Catania nella seduta del 17/07/2025 e notificato il
30/07/2025, con il quale l'Autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett.
b) del D.Lgs. 25/2008, aveva dichiarato, dopo averlo ascoltato in sede di audizione in

data 20/03/2025, l'inesistenza dei presupposti della domanda di protezione internazionale avanzata dal ricorrente in data 24/09/2024, dopo un primo provvedimento di diniego del 19/10/2020 emesso dalla Commissione di Padova per irreperibilità, considerato il suo allontanamento dal centro di accoglienza. In particolare, la Commissione Territoriale aveva motivato la declaratoria di mancato riconoscimento della protezione internazionale affermando quanto segue: *“RILEVATO che il richiedente in sede di audizione ha dichiarato, a fondamento della sua richiesta di protezione, di avere lasciato il paese per cercare migliori prospettive di vita e per via della sua bisessualità. In particolare, ha riferito di avere studiato per tanti anni, conseguendo una laurea, ma di non avere trovato lavoro; a questo si aggiungeva anche la sua passione per il canto, che, a causa delle sue condizioni economiche, non poteva coltivare come sperava. Inoltre, aggiungeva che i suoi genitori non approvavano il suo orientamento bisessuale e per questo decideva di espatriare. La madre chiedeva aiuto ad una donna per far sì che il figlio realizzasse le sue aspirazioni; la signora decideva di aiutarlo, a condizione che egli avrebbe poi ripagato le spese del viaggio. Accettato l'accordo e raggiunta la Libia nel 2015, arrivava in Italia nel dicembre del 2016; giunto sul territorio italiano veniva contattato da un uomo che quantificava il suo debito in 15 mila euro e che avrebbe mandato qualcuno a prenderlo per portarlo a Vienna dove lui viveva. Giunto sul territorio austriaco, però, scopriva che il lavoro da svolgere era quello di spaccio di stupefacenti, e così il giorno dopo fuggiva, raggiungendo la Germania. Qui, collocato in un centro, presentava la sua domanda di protezione internazionale e conosceva la sua compagna, dalla quale aveva un figlio nel 2023. Dopo avere ricevuto l'esito negativo della domanda di protezione internazionale, i due decidevano di rientrare in Italia, presentando la loro domanda di asilo. ATTESO che il richiedente in caso di rientro nel proprio Paese di origine, ha dichiarato di temere di essere in pericolo in quanto l'uomo che lo ha fatto arrivare in Europa potrebbe ucciderlo; CONSIDERATO che... in riferimento alla sua presunta bisessualità, altro elemento riferito come ragione di espatrio, il richiedente, sebbene sollecitato, non riferisce nulla al riguardo, e dichiara di non avere avuto mai problemi*

nel suo Paese, se non il fatto che i genitori non approvassero, ma senza esplicitare le ragioni di tale disaccordo o eventuali problematiche emerse al riguardo. Alla domanda sulla sua attuale propensione a tale orientamento, il ricorrente si chiude, asserendo di non volerne parlare e di avere una compagna e un figlio... Si nutrono dei dubbi anche sul rapporto sentimentale con la compagna... Non credibile e fondato appare il timore espresso circa il pericolo che potrebbe correre da parte dell'uomo che lo avrebbe fatto arrivare in Europa...".

Nel ricorso introduttivo del presente giudizio il richiedente dichiarava di essere una persona bisessuale e di averlo confessato alla propria famiglia che non accettava il suo orientamento sessuale. Tale mancata accettazione determinava un clima di disagio e tensione familiare, al punto da spingerlo ad abbandonare il Paese d'origine. Pur non riferendo episodi specifici di violenza domestica, chiariva che il contesto familiare era improntato al rifiuto e all'insofferenza nei confronti della sua identità sessuale. Il richiedente indicava, a sostegno della domanda di protezione internazionale, anche la ricerca di migliori prospettive di vita come una delle ragioni determinanti per la decisione di lasciare il proprio Paese. Precisava che, a causa delle condizioni economiche e sociali del Paese d'origine, non era in grado di coltivare la propria passione per il canto. Riferiva, inoltre, che il viaggio verso l'Europa era stato organizzato con l'ausilio di un soggetto che gli aveva promesso assistenza per trovare impiego in alcune fabbriche europee; tuttavia, una volta giunto nel continente, comprendeva che tale persona era coinvolta in un'organizzazione criminale dedita allo sfruttamento lavorativo e sessuale, nonché al traffico di stupefacenti. Specificava che riusciva a sottrarsi a tale rete criminale, evitando di essere coinvolto direttamente in tali attività. Il ricorrente precisava di non voler fare ritorno nel proprio Paese a causa di gravi timori per la propria incolumità personale.

Instaurato il contraddittorio, il Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Catania non si costituiva, restando contumace.

Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, apponeva il visto in data 06/08/2025.

Il Collegio delegava un giudice onorario per l'audizione del richiedente asilo e all'udienza del 27/05/2026 il ricorrente, comparso personalmente e con l'ausilio di un interprete, dichiarava quanto segue: *“Sono andato via nel 2015 perché sono bisessuale e nel mio Paese non venivo accettato; i miei genitori lo hanno scoperto e mi hanno cacciato perché oltretutto rischiavo la prigione. E' stata una scelta mia, non ho subito alcun episodio di stigma. Sono andato in Libia e ci sono rimasto per più di un anno, poi sono arrivato in Italia a dicembre 2016 e ci sono rimasto fino al 2017. Mi ero fatto prestare i soldi per il viaggio dalla moglie di un nigeriano che si trovava in Austria, che non ho mai conosciuto ma cui dovevo restituire il danaro con gli interessi; sono andato in Austria ma alla fine sia il lavoro che la casa che mi erano stati promessi sfumavano perché ho capito che sarei stato sfruttato per traffici illeciti. Quindi ho preso un treno e sono andato in Germania. Quell'uomo me l'ha proprio detto che mi avrebbe utilizzato per vendere droga. Sono arrivato in Germania nel 2017 e ci sono rimasto fino al 2024, ho conosciuto la mia compagna a dicembre 2017. Abbiamo deciso insieme di venire in Italia e comunque la nostra destinazione con nostro figlio era l'Italia. Lavoravo per il Comune ma ora mi è scaduto il contratto ed il prossimo mese dovrò iniziare un tirocinio in un ristorante a Castel di Tusa. Ho frequentato un corso per imparare l'italiano”*. Il procuratore del ricorrente insisteva nell'accoglimento della domanda ed il Giudice onorario, esaurita l'attività delegata, rimetteva la causa al Collegio per quanto di competenza. Interveniva frattanto il DL n. 100/2026, in vigore dal 12 giugno 2026, convertito in legge dall'[art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2026, n. 145](#), il cui art. 16 prevede l'istituzione, presso ciascuna delle sezioni specializzate di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, di un ufficio per il processo stralcio per la più celere definizione dei procedimenti aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del citato DL n. 13/2017, conv. dalla legge n. 46/2017, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e-bis del medesimo comma 1, pendenti alla data dell'11 giugno 2026, da definirsi in composizione monocratica e non più collegiale. Costituito pertanto l'ufficio per il processo “stralcio” all'interno di questa sezione specializzata con DPT n. 51/2026, il presente procedimento viene definito, acquisite le necessarie informazioni, in composizione monocratica.

Orbene, occorre preliminarmente inquadrare la normativa di riferimento.

Si deve premettere che il nostro ordinamento prevede un sistema pluralistico di misure di protezione dello straniero, articolato su tre misure: il riconoscimento dello *status* di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione complementare, già denominata umanitaria. Le prime due forme di protezione trovano fonte diretta nelle normative internazionali ed europee e costituiscono la vera e propria “protezione internazionale”, mentre la terza è un istituto riconducibile a previsioni dell’ordinamento interno. La protezione complementare non è difatti direttamente regolata dal diritto dell’Unione europea, che pure la contempla, rimettendo alla legislazione degli Stati membri se ed in quali termini riconoscerla (vedi, in particolare, l’art. 6, paragrafo 4, della direttiva 115/2008/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e l’art. 3 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, che consente l’introduzione o il mantenimento in vigore di disposizioni più favorevoli in ordine ai presupposti sostanziali della protezione internazionale, purché compatibili con la direttiva medesima). Si tratta di una protezione nazionale, appunto complementare rispetto alla protezione internazionale, che risponde a esigenze umanitarie, caritatevoli o di altra natura. In Italia essa è desumibile dagli artt. 19, comma 1 e 1.1., e 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, come risultanti dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 20 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 50 del 2023 ed è attuativa del diritto di asilo costituzionale, trovando, come la protezione nazionale, la sua fonte nell’art. 10, comma 3, Cost. (Cass. n. 30658/2018). In particolare, l’art. 19 D.lgs. 286/98 non si limita a riprodurre le ipotesi convenzionali di *non refoulement* (previste nell’art. 33 della convenzione di Ginevra ed estese dall’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, dall’art. 7 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici delle Nazioni Unite e dall’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), ma individua le condizioni di vulnerabilità tutelabili, come: • rischi di discriminazione per motivi di razza, religione, genere o politica quando non sia possibile il riconoscimento delle protezioni maggiori;

• rischio di tortura o violazioni sistematiche dei diritti umani; • violazioni dei diritti umani conseguenti ad obblighi costituzionali ed internazionali (Cass. SU 935/2025). In particolare, il comma 1.1. dell'art. 19 del testo unico vieta il respingimento, l'espulsione o l'extradizione di una persona verso altro Stato, "*qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6*" del medesimo d.lgs. (nel testo risultante dal decreto-legge n. 130 del 2020, convertito nella legge n. 173 del 2020), che sono gli obblighi "*costituzionali o internazionali dello Stato italiano*". Tra questi ultimi risaltano gli obblighi di conformazione ai precetti della Convenzione Edu, le cui norme funzionano notoriamente da parametro interposto ai fini dello stesso sindacato di conformità dell'ordinamento interno alla Carta repubblicana.

La giurisprudenza di legittimità ha, a tal proposito, sottolineato che il riferimento contenuto nell'art. 19 del testo unico, dopo le modifiche del 2023, agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano quale limite ad ogni forma di allontanamento della persona straniera, attraverso il richiamo espresso all'art. 5, comma 6, dello stesso testo unico, consente, tra l'altro, il riconoscimento della protezione speciale per ragioni attinenti alla tutela della vita privata e familiare, rientrante nel novero degli obblighi internazionali, come sancito dall'art. 8 della Cedu, e costituzionali. Inoltre, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, proclamato dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rientra nel catalogo aperto dei diritti fondamentali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., rinvenendo il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria.

Invero, si è posto il problema di definire i termini entro i quali tale tutela può essere accordata.

Secondo una prima tesi la tutela della vita privata e familiare secondo la previsione dell'art. 8 della Cedu, dovrebbe essere perseguita non più entro i limiti disegnati dalla giurisprudenza di legittimità interna, ma secondo quelli, più stringenti, elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che distingue fra stranieri stabiliti, cioè regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale (*settled migrants*), e stranieri non stabiliti, cioè presenti sul territorio nazionale irregolarmente (*non-settled migrants*), sicché solo in casi eccezionali il rifiuto di un titolo di soggiorno richiesto da

uno straniero non stabilito o illegalmente soggiornante determinerebbe una lesione della vita privata e familiare rilevante ai fini applicativi della Cedu.

Secondo una diversa tesi, la tutela della vita privata e familiare dello straniero deve potere continuare ad esplicarsi in base ai criteri di valutazione enucleati dalla giurisprudenza di legittimità precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2018, sicché la precarietà del soggiorno non potrebbe essere invocata come criterio decisivo per negare tutela a chi, in un arco di tempo apprezzabile, ha realizzato nel paese ospitante una vita privata o familiare, compiendo sforzi per la propria integrazione nel tessuto sociale. In particolare, dovrebbero trovare applicazione i principi elaborati dalla Suprema Corte nella nota pronuncia Cass. civ., Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455, che ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del migrante e che ha sottolineato la necessità di valutare *“la situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza”*, anche se *“non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel paese d'origine, ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili”*. Con specifico riferimento al parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, la sentenza n. 4455 del 2018 ha poi affermato che esso *“può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale quale quello eventualmente presente nel Paese d'origine idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali o inviolabili”*. Ai fini della prova dell'esistenza di una vita privata, la giurisprudenza di legittimità, nel sistema normativo precedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2018 ha ritenuto elementi rilevanti: lo svolgimento dell'attività lavorativa (anche se in forza di contratti di lavoro

a tempo determinato e anche se remunerata con somme esigue: Cass., Sez. VI-1, 15 marzo 2022, n. 8373); la conoscenza della lingua italiana e la partecipazione ad attività di volontariato nonché ad attività svolte all'interno del centro di accoglienza (Cass., Sez. I, 11 marzo 2022, n. 7938); la frequenza di corsi di formazione professionale, di tirocinio formativo e di corsi scolastici (Cass., Sez. I, 28 luglio 2022, n. 23571); il lungo tempo trascorso in Italia (Cass., Sez. I, 31 marzo 2023, n. 9080). In merito alla vita familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che debbono essere considerati: la presenza di figli minori in Italia (Cass., Sez. III, 13 giugno 2022, n. 19045), anche se non conviventi (Cass., Sez. I, 10 gennaio 2022, n. 467); l'esistenza di una stabile relazione affettiva instaurata con una donna italiana ancorché non convivente (Cass., Sez. I, 12 novembre 2021, n. 34096); la convivenza con moglie e figli in un centro di accoglienza (Cass., Sez. I, 22 gennaio 2021, n. 1347); il ricongiungimento del figlio maggiorenne con la madre soggiornante regolarmente in Italia, in mancanza di legami affettivi e socio-culturali nel Paese d'origine (Cass., Sez. I, 28 ottobre 2020, n. 23720). Resta fermo che *“la protezione non può essere accordata in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità”*, non essendo ipotizzabile *“un obbligo dello Stato italiano di garantire parametri di benessere economico e sociale a cittadini stranieri”*. Difatti, *“la situazione di vulnerabilità, giustificativa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non è integrata dall'allegazione di una generale condizione di povertà del Paese di provenienza, salvo che non sia accertato in concreto che essa raggiunga la soglia della carestia”* (così Cass., Sez. I, 13 maggio 2025, n. 12768).

Secondo una terza tesi il diritto al rilascio di un titolo di soggiorno per la tutela della vita privata e familiare, sotto il profilo dell'integrazione sociale sul territorio dello Stato, discenderebbe in via diretta dall'applicazione dell'art. 10 Cost..

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, investite della questione interpretativa a seguito di rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., con la sentenza n. 29593/2025 pubblicata il 10.11.2025, hanno disatteso la prima soluzione ermeneutica, evidenziando che *“l'adozione di un provvedimento di espulsione nei confronti di un migrante ormai sradicato dal contesto di provenienza, che nel periodo di permanenza in Italia, in attesa della definizione della sua richiesta di protezione*

internazionale, abbia creato legami familiari o abbia raggiunto un significativo grado di integrazione nel tessuto sociale e lavorativo, pur nella consapevolezza della natura precaria della sua permanenza, può configurare un'interferenza nella sua vita privata o familiare qualora l'allontanamento comporti la rottura delle relazioni personali, familiari o sociali così instaurate e lo esponga, a causa della grave compromissione dei diritti umani nel paese di origine, a una condizione di vulnerabilità o a un sensibile aggravamento della condizione di fragilità, tale da compromettere l'esercizio dei diritti fondamentali inerenti alla propria esistenza. Il diritto dello straniero al rispetto della propria vita privata e familiare intercetta un obbligo internazionale assunto dallo Stato italiano, inscritto nell'art. 8 della Cedu, e, in pari tempo, un obbligo costituzionale di solidarietà che si ricollega alla tutela della persona nei luoghi ove si svolge e si sviluppa la sua personalità. Il diritto di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 della Convenzione, deve essere colto nella specificità delle sue condizioni, non nell'astrattezza di una qualificazione tipologica. Si tratta di un'operazione evidentemente centrale per valutare il profilo di vulnerabilità legato alla durata della presenza dello straniero sul territorio nazionale, all'effettività dei vincoli familiari e del suo inserimento sociale, comparati con il contesto economico, lavorativo e relazionale che il richiedente troverebbe rientrando nel paese di origine. Tale diritto, pre-requisito di una vita dignitosa, è connesso al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost. I diritti umani, garantiti dalla Convenzione europea, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione: non solo per il valore da attribuire al generale riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo fatto dall'art. 2 Cost., sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coessenziali alla dignità della persona, ma anche perché, al di là della coincidenza nei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione. Il confronto tra tutela prevista dalla Convenzione e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla effettività e alla massimizzazione delle garanzie, in un quadro sistemico e attento ai bisogni reali della persona, fermo il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, in considerazione dei problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a

flussi migratori incontrollati". Le Sezioni Unite hanno, quindi, rilevato che *"in materia di immigrazione, le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco e non sono sempre destinate a prevalere in assoluto"* ed a tal proposito *"a livello di legislazione ordinaria, è emblematico il richiamo, contenuto nell'art. 19 del testo unico, alla clausola di salvezza, dell'art. 13 dello stesso testo unico, delle ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Ciò è in linea con quanto previsto dal par. 2 dell'art. 8 della Cedu, ai cui sensi un'interferenza nel godimento del diritto alla vita privata e familiare è giustificata se necessaria in una società democratica per il perseguimento della sicurezza nazionale, della difesa dell'ordine pubblico e della prevenzione dei reati o per il benessere economico del paese"*. Nondimeno, *"le ragioni della solidarietà umana non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza ed integrazione degli stranieri: e ciò nella cornice di un quadro normativo che vede regolati in modo diverso – anche a livello costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) – l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel Paese, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo o rifugiati, ovvero di migranti economici (Corte cost., sentenze n. 5 del 2004 e n. 250 del 2010; ordinanze n. 80 e n. 302 del 2004)"*. Conseguentemente, *"pur nel mutamento, in parte, del tessuto legislativo di riferimento, la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, significativamente protesa alla elaborazione di principi di diritto ancorati alla Costituzione e al sistema Cedu, continua tuttora a orientare il giudice nell'interpretazione del complesso delle disposizioni che disciplinano la materia a seguito del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 50 del 2023, aiutando a comprendere la nuova disciplina di legge, ratione temporis applicabile"*.

Va, quindi, chiarito che le procedure relative all'accertamento della sussistenza od insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione internazionale sono disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008 e dal D.Lgs. n. 159 del 2008. Il legislatore italiano ha adottato la soluzione di attribuire ad organi tecnici e non politici, le cosiddette "Commissioni Territoriali", tutte le competenze valutative in ordine all'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale. Infatti, il D.Lgs. n. 25 del

2008 (attuazione della Direttiva CE 2005/85) prevede che, a seguito della domanda di protezione internazionale, la Commissione Territoriale deve effettuare il colloquio personale dell'interessato ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 25/2008 (colloquio che va, ai sensi del successivo art. 14, videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana) ed è chiamata, quindi, a valutare la ricorrenza delle condizioni sia per il riconoscimento della protezione massima (*status* di rifugiato), sia della protezione sussidiaria, sia di quella residuale del c.d. permesso di protezione speciale, mentre, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 25/2008, avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il tribunale, che, a mente dell'art. 3, c. 4, DL n. 13/2017, conv. con legge n 46/2017 come modificato dall'art. 14, c. 1, lett. a), n. 2 e n. 3, DL 12 giugno 2026, n. 100, che ne ha anche abrogato il comma 4-*bis*), giudica in composizione monocratica in deroga a quanto previsto dall'art. 50-*bis*, c. 1, n. 3, cpc. Nei casi in cui il richiedente è accolto o trattenuto in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione, il ricorso deve essere proposto avanti alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede il centro; negli altri casi, il ricorso deve essere proposto avanti alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la Commissione Territoriale che ha adottato la decisione (vedi art. 4 D.L. 17.02.2017 n. 13). Il termine per la proposizione del ricorso è di regola pari a trenta giorni dalla data di notifica della decisione (ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero), ma il legislatore ha previsto che (art. 35-*bis*, c. 2-*bis*), D.Lgs. n. 25/2008, come modificato dal DL n. 100/2026) nei casi di cui all'[articolo 67, paragrafo 7, lettera a\), del regolamento \(UE\) 2024/1348](#), ovvero in caso di decisione di rigetto della domanda per inammissibilità, per ritiro implicito, per infondatezza o per manifesta infondatezza se, al momento della decisione, sussiste una delle circostanze di cui all'articolo 42, paragrafo 1 o paragrafo 3 (procedure accelerate), il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro sette giorni dalla notificazione del provvedimento, fermo quanto previsto dal successivo art. 35-*ter*, c. 1, nella procedura di frontiera. Va, nondimeno, osservato che la Suprema Corte a Sezioni Unite, in sede

di rinvio pregiudiziale, già con la sentenza 29.04.2024 n. 11399, aveva chiarito che *“In caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese sicuro”*, come pure nel caso di pronuncia di inammissibilità a fronte di una domanda reiterata, la speciale disciplina prevista dalla legge, comprese le disposizioni relative al termine per l’impugnazione, è applicabile *“solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia correttamente applicato la procedura accelerata [...]”; altrimenti, se la procedura accelerata non è stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria”*.

L’opposizione non si atteggia come un’impugnazione tecnicamente intesa, poiché l’autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa; inoltre, la cognizione del Tribunale riguarda il diritto di cui si afferma la tutelabilità e non la eventuale nullità del provvedimento amministrativo (Cass. civ. 08.06.2016 n. 11754), ma nel sistema normativo il ricorso all’autorità giudiziaria può essere proposto solo dopo l’esperimento della procedura amministrativa che ne costituisce, pertanto, una imprescindibile condizione.

Va, quindi, ricordato che la normativa comunitaria e, di conseguenza, anche quella nazionale di recepimento prevedono un regime particolare per le domande di protezione internazionale che siano reiterate dopo un provvedimento di diniego.

La Direttiva Procedure (2013/32/UE), al quarto comma dell’articolo 40, prevedeva (essendo essa stata abrogata a decorrere dal 12 giugno 2026) che *“gli Stati membri possono stabilire che la domanda sia sottoposta a ulteriore esame”* in presenza di elementi preesistenti solo *“se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a farli valere, nel procedimento precedente”*. Quest’ultima previsione non è stata espressamente trasposta nel diritto nazionale, perché l’articolo 29, c. 1-bis, del D. Lgs. 25/2008 fa riferimento – anche nell’attuale formulazione, rimasta immutata a seguito dell’entrata in vigore del DL n. 100/2026 - soltanto a *“nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale”*. Ciò ha indotto

alcuni commentatori a ritenere plausibile l'interpretazione secondo la quale il legislatore italiano ha inteso utilizzare il margine di discrezionalità consentito dalla Direttiva, per prevedere che i richiedenti asilo possano addurre nuovi elementi, sia preesistenti che sopravvenuti, con l'unico limite della rilevanza ai fini della protezione internazionale; nondimeno, la Suprema Corte ha aderito alla diversa soluzione interpretativa secondo cui, quando vengono prospettati elementi già esistenti al momento della precedente richiesta, occorre verificare, sia ai fini della ammissibilità che ai fini dell'esame nel merito, se la mancata prospettazione sia ascrivibile a colpa del richiedente, anche se ha ritenuto che pure un impedimento di carattere psicologico e morale può essere idoneo a giustificare la mancata prospettazione del fatto nella prima domanda (Cass. n. 4522/2015 e, più recentemente, in motivazione, Cass. civ. n. 2717/2022). Il concetto di "elementi nuovi" è stato, quindi, esaminato approfonditamente dalla Suprema Corte che ha sottolineato che la novità può riguardare sia i fatti costitutivi del diritto sia gli elementi di prova (Cass. civ. n. 5089/2013), in quanto il giudicato in materia di protezione internazionale è un giudicato debole ovvero *rebus sic stantibus* ex art. 40 par. 4 Direttiva Procedure (ora art. 55, paragrafi 5 e 6, Reg. (CE) n. 2024/1348/UE, come da Tavola di concordanza di cui all'Allegato I), che non preclude una rivisitazione della situazione in presenza di nuovi elementi (Cass. civ. n. 2717/2022). Appare, poi, ragionevole ritenere che anche fatti antecedenti possano assumere un nuovo rilievo a seguito di modifiche normative e ciò vale, in particolare, con riferimento alla cosiddetta "protezione complementare", in considerazione della diversità di presupposti per la sua concessione.

Elemento cardine della disciplina relativa alle domande reiterate è rappresentato dall'esonero dalla necessità di procedere ad un nuovo esame nel merito della domanda e di svolgere una procedura di esame completa se, attraverso un esame preliminare emerge che non vi sono nuovi elementi o il richiedente asilo non ha addotto nuove risultanze. Ciò risulta coerente con quanto già previsto nel considerando n. 36 della Direttiva 2013/32/UE, ove si sottolineava che qualora il richiedente esprima l'intenzione di presentare una domanda reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova

procedura di esame completa, ed ora dal punto (77) del Preambolo del richiamato Reg. (CE) n. 2024/1348/UE: *“Non è opportuno esperire una nuova procedura di esame completa quando il richiedente reitera la domanda senza presentare nuovi elementi che aumentano in modo significativo la probabilità che gli possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità. In tali casi, concluso l'esame preliminare, la domanda dovrebbe essere respinta per inammissibilità secondo il principio della res judicata. L'esame preliminare dovrebbe implicare il deposito di una memoria scritta o un colloquio personale. Si può prescindere dal colloquio personale, in particolare, quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica nuovi elementi. In caso di domande reiterate è possibile derogare al diritto della persona di rimanere nel territorio dello Stato membro”*. In tali casi dunque gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al “principio della cosa giudicata”.

Quanto alle regole che presiedono il suddetto “esame preliminare”, va osservato che il citato comma 1-*bis* dell’art. 29 D.Lgs. n. 25/2008, mentre impone l’audizione del richiedente asilo nell’ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma 1, non prevede analoga audizione nella ipotesi di cui alla lettera b), quella di interesse in questa sede, che riguarda le domande reiterate; in questa ultima ipotesi, pertanto, il Presidente della Commissione Territoriale valuterà i nuovi elementi addotti dal richiedente negli atti allegati al momento in cui era stata formalizzata la nuova domanda di protezione internazionale e negli atti che il richiedente ha facoltà di presentare entro tre giorni dalla relativa comunicazione che precede la decisione della Commissione, senza necessità di sentire il richiedente asilo, come peraltro già espressamente previsto anche nella Direttiva Procedura all’art. 42 comma 2 lett. b), ora art. 55, paragrafo 4, Reg. (CE) n. 2024/1348/UE.

Quando il Presidente della Commissione Territoriale, a seguito dell’esame preliminare, abbia valutato inammissibile la domanda, la Commissione Territoriale, quale organo collegiale, provvederà in merito senza alcuna ulteriore istruttoria.

Quando il Presidente della Commissione Territoriale, a seguito dell'esame preliminare, abbia ritenuto che la domanda reiterata contiene nuovi elementi di valutazione sulle condizioni personali o sulla situazione del paese di origine del richiedente asilo, la Commissione Territoriale procederà, invece, ad un esame nel merito della domanda sulla scorta dei nuovi elementi adottati dal richiedente ed in tal caso si procederà ad una nuova audizione di quest'ultimo.

Va osservato che ciò che rileva ai fini della ammissibilità della domanda reiterata è solamente che siano stati adottati nuovi elementi e non anche che questi siano fondati ad una prima lettura. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, sottolineato che, ove la domanda sia stata ritenuta ammissibile in quanto fondata su elementi nuovi, la Commissione Territoriale, all'esito della istruttoria, potrà emettere solo una decisione di accoglimento o di rigetto, non anche una decisione di inammissibilità per manifesta infondatezza (con tutte le conseguenze anche di tipo processuale derivanti da una pronuncia di inammissibilità), in quanto già la domanda era stata ritenuta ammissibile tanto da essere stata ammessa all'esame nel merito (Cass. civ. n. 25876/2019).

Nel caso in esame la Commissione, come si è detto, è pervenuta ad una decisione di mancato riconoscimento della protezione internazionale, rilevandone l'inesistenza dei presupposti.

Il ricorrente in sede di ricorso giurisdizionale per domanda reiterata di protezione ha sostenuto di avere diritto ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 19 comma 1 e comma 1.1. e 5 comma 6 del d.lgs. 286/1998, nell'esigenza di tutelare la propria vita privata che ha assunto una decisiva importanza grazie anche all'attività lavorativa svolta.

Ciò premesso, ritenuta la propria competenza, il Tribunale, nella fattispecie in esame, non ravvisa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle protezioni maggiori, condividendo le valutazioni all'uopo espresse dalla Commissione Territoriale di Catania ed evidenziando, tra l'altro, l'assenza di elementi nuovi che possano motivare una rivisitazione della decisione di rigetto già presa.

In particolare, per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è necessario, secondo il D.Lgs. n. 251/2007, che il richiedente abbia un fondato timore di subire persecuzioni per uno dei cinque motivi disciplinati nell'Art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 e a causa di tale timore non voglia o non possa avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza o la residenza abituale in caso di apolidi.

Tanto premesso, nell'ambito della valutazione delle domande di protezione internazionale, l'orientamento sessuale del ricorrente – come nella fattispecie in esame - rileverà qualora il richiedente tema di subire atti persecutori sulla base del proprio orientamento sessuale reale o percepito, in quanto non conforme alle norme politiche, culturali o sociali predominanti, nel Paese di origine.

Nel caso di specie, l'odierno ricorrente ha posto a fondamento della domanda di protezione il timore di essere perseguitato, sia dai familiari, sia dallo Stato nigeriano a causa della propria bisessualità. Tuttavia, tale timore di persecuzione non è emerso chiaramente in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale, nè successivamente davanti al Tribunale. Al riguardo, il ricorrente all'udienza del 27/05/2026 davanti al giudice delegato ha dichiarato: *“Sono andato via nel 2015 perché sono bisessuale e nel mio Paese non venivo accettato ... è stata una scelta mia, non ho subito alcun episodio di stigma”*. Neppure il procuratore del ricorrente ha chiesto in giudizio il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Quanto, poi, alla protezione sussidiaria, va osservato che l'allegato temuto pregiudizio che deriverebbe dal ritorno del ricorrente nel proprio paese non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di audizione. Peraltro, i “danni gravi” che possono giustificare la protezione sussidiaria sono solo quelli previsti dal legislatore, vale a dire a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente, mentre le asserite minacce, ancorché non contrastate dalla pubblica autorità, non rientrano certamente nelle fattispecie sopra richiamate.

Quanto, poi, ai requisiti per la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) del d.lgs. citato, vale a dire la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di

conflitto armato interno o internazionale, si deve premettere come il richiedente sia cittadino della Nigeria, Paese precedentemente dichiarato di origine sicura ai sensi dell'art. 2-bis del D.Lgs. 25/2008 e del Decreto Interministeriale 17 marzo 2023, e che in seguito, tenuto conto delle gravi e circostanziate ragioni emergenti alla luce dell'entrata in vigore del D.L. 158/24, in adeguamento al dictum della Corte di Giustizia dell'unione Europea del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22), è stato escluso dalla lista dei "paesi sicuri".

Orbene, alla luce di quanto sopra riportato, e dai reports più recenti riferibili al Paese attenzionato, emerge chiaramente come, negli ultimi anni, la situazione relativa alla sicurezza ed al rispetto dei diritti umani sia peggiorata notevolmente nel Paese d'origine del ricorrente. Difatti, secondo un recente rapporto di Human Rights Watch *“numerosi gruppi armati continuano a uccidere e a mettere a repentaglio il sostentamento di milioni di persone in tutto il paese. Nel Nord-ovest, bande di cosiddetti banditi compiono omicidi, rapimenti, violenze sessuali e saccheggi su vasta scala, mentre nel Nord-est si è verificata una ripresa degli attacchi da parte della Provincia dell'Africa Occidentale dello Stato Islamico (ISWAP), una fazione di Boko Haram. Decenni di conflitti intercomunitari tra agricoltori e pastori nella Middle Belt e nella regione del Northcentral continuano a mietere vittime, mentre le autorità lottano per contenere gli scontri per la terra e altre risorse, esacerbati dalle tensioni etniche e religiose. Nelle loro risposte alla crisi della sicurezza in tutto il paese, le forze di sicurezza continuano a essere implicate in gravi violazioni dei diritti umani, tra cui attacchi aerei indiscriminati, mentre le autorità hanno ripetutamente omesso di ritenere responsabili gli ufficiali per gli abusi attraverso il sistema giudiziario... Secondo l'organizzazione non governativa (ONG) Center for Democracy and Development, in Nigeria sono stati registrati complessivamente 109 decessi correlati alle elezioni in vista delle elezioni generali del 2023... Le comunità dello Stato di Borno, epicentro del conflitto di Boko Haram, hanno assistito a una ripresa di attacchi e rapimenti da parte di gruppi armati. A marzo, oltre 30 pescatori e contadini sono stati uccisi in modo orribile in un attacco nell'area del governo locale di Ngala. A giugno, circa 36 persone, tra cui contadini, sono state uccise nelle aree del governo*

locale di Dambo, Jere e Mafa. Secondo un rapporto dei media, ISWAP, una fazione di spicco di Boko Haram, ha imposto un divieto di attività agricole, di pesca e di pastorizia nell'area del governo locale di Marte. La mossa di fermare le attività agricole era apparentemente per punire le comunità agricole per averle spiate per conto dell'esercito, che ha effettuato bombardamenti aerei contro ISWAP.” (<https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/nigeria>)

Secondo Freedom House – ONG con sede negli Stati Uniti che conduce ricerche e advocacy sulla democrazia, la libertà politica e i diritti umani, “*Sebbene la Nigeria abbia apportato notevoli miglioramenti alla qualità delle sue elezioni dalla transizione del 1999 al governo democratico, le elezioni presidenziali e dell'Assemblea nazionale del 2023, che hanno visto Bola Tinubu eletto presidente e l'All Progressives Congress (APC) mantenere la sua maggioranza legislativa, sono state rovinate da irregolarità. La corruzione rimane endemica nella strategica industria petrolifera. Le sfide alla sicurezza, tra cui insurrezioni, rapimenti e violenza comunitaria e settaria nella regione della Middle Belt, minacciano i diritti umani di milioni di nigeriani. Le agenzie militari e delle forze dell'ordine spesso si impegnano in esecuzioni extragiudiziali, torture e altri abusi. Le libertà civili sono minate da pregiudizi religiosi ed etnici, mentre le donne e le persone LGBT+ affrontano una discriminazione pervasiva. Il vivace panorama mediatico è ostacolato da leggi penali sulla diffamazione, nonché dalle frequenti molestie e arresti di giornalisti che trattano argomenti politicamente sensibili.*” (<https://freedomhouse.org/country/nigeria/freedom-world/2024>)

Secondo l'ultimo report di Amnesty International, relativo lo stato dei diritti umani in Nigeria, “*Le forze di difesa e di sicurezza hanno fatto uso eccessivo della forza, principalmente per disperdere le proteste. Le persone sono state torturate durante gli interrogatori della polizia. Le autorità hanno continuato a effettuare sfratti forzati. Le autorità non sono riuscite a mettere in atto misure per mitigare l'impatto del cambiamento climatico. Tutte le parti del conflitto armato hanno commesso violazioni del diritto internazionale. Sono stati documentati casi di sparizioni forzate.*” (<https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and-central-africa/nigeria/report-nigeria/>)

È utile sul punto osservare come il Global Terrorism Index, che viene sviluppato annualmente dall'Institute of Economics and Peace (IEP) e che fornisce la risorsa più completa sulle tendenze del terrorismo globale, nella sua ultima edizione rilasciata a marzo 2024 abbia classificato la Nigeria al 8° posto su 158 Paesi scrutinati con un punteggio di 7.575, che fa rientrare il Paese in esame tra quelli con un impatto del terrorismo di livello alto. Il rapporto elenca i Paesi con punteggi tra 0 e 10. I Paesi con punteggi compresi tra 8 e 10 sono i più colpiti dal terrorismo, quelli con un punteggio compreso tra 6 e 8 sono ad alto rischio di terrorismo, i punteggi compresi tra 4 e 6 si riferiscono a livelli moderati di terrorismo, i punteggi da 2 a 4 sottintendono una minore presenza di terrorismo e infine i Paesi con punteggi che vanno da zero a due hanno livelli di terrorismo molto bassi. La Nigeria ha totalizzato un punteggio compreso nella fascia tra 6 e 8, registrando, dunque, un livello alto di impatto del terrorismo. Il report evidenzia, del resto, come la Nigeria *abbia registrato nel 2023 il primo incremento in terrorismo in tre anni. Tale aumento nelle morti, passate dal 34% al 524%, è stato provocato dallo scontro in corso tra ISWA e Boko Haram. Se tale conflitto fosse tenuto fuori dal conteggio, le morti, principalmente civili, sarebbero scese al 18%. I civili sono stati il gruppo più preso di mira per il secondo anno consecutivo nel 2023, seguiti dal personale militare. I civili sono stati presi di mira in oltre un quarto di tutti gli attacchi, seguiti dal personale militare al 21 per cento e dalle forze dell'ordine anche al 21 per cento. L'ISWA è stato il gruppo terroristico più letale della Nigeria per ciascuno degli ultimi quattro anni. Ha rappresentato il 53 per cento delle vittime legate al terrorismo della nazione e il 37 per cento degli incidenti terroristici nel 2023. Anche se il numero di attacchi terroristici dell'ISWA è diminuito leggermente nell'ultimo anno, il bilancio delle vittime è aumentato del 27 per cento, raggiungendo 276 morti, il numero più alto degli ultimi tre anni. In media, gli attacchi ISWA sono diventati più letali nel 2023, causando 5,2 vittime per attacco, un aumento di 3,6 nel 2022. Il conflitto tra ISWA e Boko Haram si è intensificato nel 2023, con gli attacchi ISWA che hanno causato la morte di 167 militanti di Boko Haram, il numero più alto da quando i due gruppi si sono divisi nel 2016. Boko Haram ha registrato il suo anno più letale dal 2020, con 29 attacchi che hanno causato 151 morti, un aumento significativo rispetto ai nove attacchi e 72 morti registrati nell'anno precedente. La maggior parte*

degli attacchi di Boko Haram ha preso di mira i civili, ma quasi un quarto delle loro vittime si è verificato durante gli scontri con ISWA. ([Global Terrorism Index 2024 - World | ReliefWeb](#)).

Segnatamente, si rileva, infatti, come dal sito acleddata.com, ove è possibile effettuare compiute ricerche in ordine ai dati relativi a conflitti ed episodi violenti caratterizzanti un dato paese, si ricavi che, nell'intervallo temporale ricompreso tra il 28.10.2023 e il 25.10.2024 (data di ultima rilevazione dell'applicativo), in Nigeria si siano registrati 3.999 incidenti di sicurezza, di cui 1.888 accertate violenze contro i civili, e come gli stessi eventi abbiano causato 9.414 decessi, di cui 3.328 civili, e come dalla medesima analisi emerga che i dati relativi agli episodi di violenza ed i decessi siano in crescita rispetto all'anno precedente. (cfr. <https://acleddata.com/explorer/>).

Sempre Acled, nella sua analisi globale sui conflitti in corso, inserisce la Nigeria al quinto posto tra i cinquanta Paesi con il più alto indice di scontri armati al mondo. In particolare, da tale studio emerge come in Nigeria vi sia un estremo livello di conflitto, tale da rendere la realtà interna al Paese “consistentemente preoccupante”. Per fare un raffronto, la Nigeria al momento si trova nella stessa fascia di pericolo della Palestina e, dato ancora più preoccupante, nella fascia di pericolo superiore rispetto all'Ucraina. (<https://acleddata.com/conflict-index/index-july-2024/>).

Alla luce di quanto sopra, si può ritenere che la Nigeria, compresa la zona di origine del ricorrente, sia indubbiamente interessata da una violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno esploso da tempo, che potrebbe mettere a repentaglio la vita del ricorrente ed è dunque rischioso per chiunque si trovi sul territorio, a prescindere da un suo coinvolgimento diretto nel conflitto o dal suo specifico profilo personale.

Inoltre in simili casi non vale sottolineare che la situazione di grave pericolo per l'incolumità del ricorrente sarebbe derivata dalla peculiare situazione esistente nel luogo di residenza, non corrispondente a quella esistente in altre aree del paese, poiché, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di protezione internazionale dello straniero, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo *status* di

rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell'art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel d.lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell'atto normativo di attuazione della Direttiva (Cass. civ., 16 febbraio 2012, n. 2294). Né sono state prospettate eventuali cause ostative alla concessione della misura di protezione sussidiaria, stabilite nell'art. 16 del D.Lgs. n. 251/2007 (quando lo straniero abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità; quando lo straniero abbia commesso al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso, un reato grave, anche tenendo conto della pena non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; quando lo straniero si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità ed ai principi della Nazioni Unite; quando lo straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato; quando lo straniero costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.) o cause che determinerebbero comunque l'espulsione dello straniero ammesso alla protezione internazionale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 251/2007 (sussistenza di un pericolo per la sicurezza dello Stato; sussistenza di un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica a seguito di condanna con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni).

Va quindi riconosciuto al ricorrente il diritto ad ottenere la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) del d.lgs 251/2007, mentre non occorre esaminare, per il principio di assorbimento, la domanda subordinata di protezione speciale.

Stante la delicatezza della materia, l'esistenza comunque di orientamenti contrastanti e la mutevolezza della situazione di fatto si ritiene di dovere compensare tra le parti le spese legali.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2963/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- a) **Accoglie** il ricorso limitatamente al riconoscimento in favore di [REDACTED]
[REDACTED] (Nigeria), il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) del d.lgs 251/2007, disponendo la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente;
- a) **Dichiara** integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Messina, 15 settembre 2026

Il GOP

d.ssa Francescaromana Puglisi